

## RISOLUZIONE N. 8/E



*Roma, 13 gennaio 2011*

*Direzione Centrale Normativa*

***OGGETTO: Incentivi per il rinnovo del parco circolante e per l'acquisto di veicoli ecologici mediante il riconoscimento di crediti d'imposta – Ripristino utilizzo dei codici tributo – Articolo 1, co. 238, legge n. 296 del 2006 e articolo 14, co. 34, legge n. 449 del 1997***

Con risoluzione n. 113/E del 27 ottobre 2010, è stata disposta la sospensione di vari codici tributo relativi all'utilizzo in compensazione – attraverso il modello F24 – dei crediti d'imposta, maturati dalle imprese costruttrici o importatrici di veicoli nuovi ovvero da parte degli eventuali cessionari dei crediti medesimi (cfr. risoluzione n. 15/E del 5 marzo 2010), connessi agli incentivi per la rottamazione dei veicoli più inquinanti e la sostituzione degli stessi con mezzi nuovi eco-compatibili (articolo 1, commi da 230 a 236, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive proroghe, ai sensi del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248 e del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5).

Nel contempo è stata disposta anche la sospensione di altri codici tributo relativi a crediti d'imposta collegati all'installazione, sui veicoli esistenti, di impianti di alimentazione a metano o GPL (art. 1, comma 238 della legge 27 dicembre 2006, n. 296) e alla rottamazione di macchine e attrezzature agricole (articolo 17, comma 34, della legge 27 dicembre 1997 n. 449).

La sospensione dei codici tributo relativi ai crediti d'imposta in argomento si è resa necessaria a seguito della rilevazione di una serie di anomalie riscontrate nell'utilizzo degli stessi e della conseguente necessità di determinarne le cause.

Al riguardo si fa presente che, a seguito di un accurato controllo, le anomalie riscontrate sono state individuate e risolte, per cui la sospensione disposta con la richiamata risoluzione n. 113/E del 2010 non ha più motivo di essere.

Ciò premesso, a decorrere dalla liquidazione del mese di gennaio 2011, i soggetti beneficiari dei crediti d'imposta in argomento, ovvero gli eventuali cessionari degli stessi (cfr. citata risoluzione n. 15/E del 2010), possono utilizzare i crediti d'imposta in compensazione, ai sensi del D.Lgs. n. 241 del 1997; pertanto si dispone la riapertura a credito dei seguenti codici tributo, corrispondenti alle diverse agevolazioni fruite:

- **6794** denominato “Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come ‘euro 0’ o ‘euro 1’ - L. n. 296/2006, art. 1, comma 224”;
- **6795** denominato “Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture immatricolate come ‘euro 0’ o ‘euro 1’, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono non oltre 140 grammi di CO2 al chilometro - L. n. 296/2006, art. 1, comma 226”;
- **6796** denominato “Credito d'imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, immatricolati come ‘euro 4’ o ‘euro 5’ - L. n. 296/2006, art. 1, comma 227”;
- **6797**, denominato “Credito d'imposta per contributo all'acquisto dei veicoli di cui all'art. 54, comma 1, lettera d), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate, omologati dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano o GPL, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno - L. n. 296/2006, art. 1, comma 228”;
- **6798** denominato “Credito d'imposta per contributo alla rottamazione di motocicli appartenenti alla categoria ‘euro 0’, con contestuale sostituzione con motocicli nuovi di categoria ‘euro 3’ - L. n. 296/2006, art. 1, comma 236”;

- **6800** denominato “Credito d’imposta per contributo alla rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2 – D.L. 248/2007, art. 29, c. 1”;
- **6801** denominato “Credito d’imposta per il contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di motocicli e ciclomotori appartenenti alla categoria euro 0, con motocicli nuovi fino a 400 centimetri cubici di cilindrata di categoria euro 3 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 2”;
- **6802** denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo immatricolate come euro 0, euro 1 o euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti quanto previsto dal comma 3 dell’art. 29 del D.L. 248/2007”;
- **6803** denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la rottamazione, di veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m) del D. Lgs. n. 285/1992, di peso complessivo non superiore a 3,5 tonnellate di categoria euro 0 ed euro 1, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 - D.L. 248/2007, art. 29, c. 4”;
- **6812** denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione di autovetture ed autoveicoli per il trasporto promiscuo, immatricolati come euro 0, euro 1 ed euro 2, con autovetture nuove immatricolate come euro 4 o euro 5, che emettono valori di CO2 al chilometro entro i limiti di quanto previsto dall’art. 1, c. 1, del d.l. 5/2009”;
- **6813** denominato “Credito d’imposta per contributo alla sostituzione, attraverso la demolizione, di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera c), d), f), g), ed m), del d. lgs 285/1992, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi e di categoria euro 0, euro 1 o euro 2, con analoghi veicoli nuovi immatricolati come euro 4 o euro 5 - art. 1, c. 2, d.l. 5/2009”;
- **6814** denominato “Credito d’imposta per contributo all’acquisto di autovetture nuove di fabbrica ed omologate dal costruttore per la circolazione mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano, nonché mediante alimentazione elettrica ovvero ad idrogeno, che emettano valori di CO2 entro i limiti previsti dall’art. 1, c. 3, del d.l. 5/2009”;
- **6815** denominato “Credito d’imposta per l’acquisto di veicoli di cui all’articolo 54, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, di massa massima fino a 3.500 chilogrammi, di categoria ‘euro 4’ o ‘euro 5’, nuovi di fabbrica ed omologati dal costruttore per la circolazione

mediante alimentazione, esclusiva o doppia, del motore con gas metano – art. 1, c. 4, d.l. 5/2009”;

- **6816** denominato “Credito d’imposta per l’acquisto, attraverso la rottamazione di un motociclo o di un ciclomotore di categoria euro 0 o euro 1, di un motociclo fino a 400 cc di cilindrata nuovo di categoria euro 3 – art. 1, c. 5, d.l. 5/2009”;
- **6709** denominato “Credito d’imposta - Incentivi per gli autoveicoli alimentati a metano o a gas di petrolio liquefatto - Art. 1, D.L. n. 324/1997, convertito dalla legge n. 403 del 1997”;
- **6710** denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di ciclomotori e motoveicoli - Art. 22, legge n. 266 del 1997”;
- **6711** denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di macchine e attrezzature agricole - Art. 17, comma 34, legge n. 449 del 1997”;
- **6712** denominato “Credito d’imposta - Incentivi per la rottamazione di autovetture o di autoveicoli - Art. 29, D.L. n. 669/1996 convertito dalla L. n. 30/1997 - Art. 1, D.L. n. 324/1997 convertito dalla L. n. 403/1997”.

Le Direzioni regionali vigileranno affinché le istruzioni fornite e i principi enunciati con la presente risoluzione vengano puntualmente osservati dagli uffici.

IL DIRETTORE CENTRALE